

10 NOV. 2022

ESSENT

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'“ASSOCIAZIONE ALECRIM ODV”

Oggi 27 (ventisette) ottobre 2022, alle ore 18.00 in Imola, Via Marsala 5, a seguito dell'avviso di convocazione in data 12 ottobre 2022, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dell'Associazione Alecrim ODV per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione nuovo Statuto dell'Associazione ai sensi della richiesta pervenuta per il procedimento di migrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con modifiche agli articoli 5, 9, 11, 12 e 18.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto vigente, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione Marco Balbi che constata e dichiara:

- che l'avviso di convocazione è stato inoltrato a mezzo mail a tutti i Soci e regolarmente affisso all'albo della sede sociale a norma dell'articolo 10 dello Statuto;
- che risultano presenti di persona n. 9 Soci: Balbi Marco, Benini Franca, Campidori Adriana, Gentilini Pierluigi, Quarneti Renato, Ronchi Raffaella, Sassi Giambattista, Sgubbi Sergio, Tampieri Marino; e per delega, presentata ed acquisita agli atti, n. 7 Soci: Becca Roberta, Conti Claudio, Giorgis Maria, Gianstefani Graziano, Montroni Gianni, Tampieri Fiorenza, Tondini Dania;
- che l'Assemblea risulta validamente costituita in seconda convocazione essendo presenti n. 16 soci su 27 e che è idonea ad esaminare e votare l'argomento in oggetto sia ai sensi del vigente Statuto, sia in base alla norma che per questa materia ha prorogato fino al 31/12/2022 l'applicazione del quorum previsto per le assemblee ordinarie.

Marco Balbi

Franca Benini

La proposta del Presidente di nominare Franca Benini come segretaria dell'Assemblea è approvata all'unanimità.

Si procede quindi alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno:

1) Approvazione nuovo Statuto dell'Associazione ai sensi della richiesta pervenuta per il procedimento di migrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con modifiche agli articoli 5, 9, 11, 12 e 18.

Il testo del nuovo Statuto è riportato nell'allegato A al presente verbale.

Illustra l'argomento il Presidente: A seguito dell'emanazione del Codice del Terzo Settore (in breve CTS), venne chiesto al mondo delle associazioni di adeguare i propri statuti alla normativa per poter essere confermati nelle caratteristiche e nei privilegi propri dei rispettivi settori, per noi quello del volontariato. Questa Associazione ha operato in tal senso con l'Assemblea Straordinaria del 23/06/2020, apportando importanti modifiche allo Statuto.

Altro atteso passaggio, previsto dalle norme, era quello dal registro regionale al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Questa migrazione, che si riteneva potesse avvenire per tutti in modo automatico, è stata assoggettata ad una verifica dei requisiti da parte del Ministero tramite il competente Ufficio Regionale, anche alla luce di nuove interpretazioni ed altri pareri circa le norme dello stesso CTS.

In data 5 agosto 2022 ci è pervenuta una lettera dall'Ufficio Regionale del RUNTS con indicati i motivi ostativi al passaggio automatico al Registro Unico, con le precise indicazioni degli articoli da modificare.

Previa consulenza messa a disposizione da VolaBo – Centro Servizi per il Volontariato – e dopo un contatto diretto con chi segue la nostra pratica in Regione, il Consiglio propone le modifiche agli articoli 5, 9, 11, 12 e 18 così

MCBelli

Franca Benini

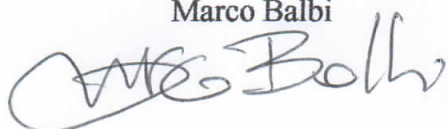
come richiesteci ed illustrato a ciascun socio nel testo comparativo trasmesso
assieme alla convocazione.

Il Presidente chiede al Vicepresidente Gentilini di spiegare le modifiche e
rispondere alle eventuali domande di chiarimento. Dopo breve discussione, il
Presidente pone in votazione il testo del nuovo Statuto dell'Associazione che
l'Assemblea approva all'unanimità.

Ringraziati i presenti, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore
18.45, previa lettura e approvazione del presente verbale.

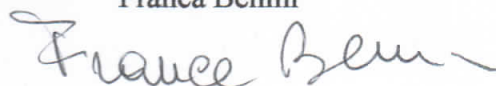
Il Presidente

Marco Balbi



Il Segretario

Franca Benini



- Allegato A: Statuto della "ASSOCIAZIONE ALECRIM ODV"



STATUTO della "ASSOCIAZIONE ALECRIM ODV" con sede in Imola

Art. 1 – Denominazione.

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 denominato Codice del Terzo settore (in seguito "CTS") e successive modificazioni ed integrazioni, l'Organizzazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE ALECRIM ODV" (qui in seguito "Associazione"), operante senza fini di lucro.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

Art. 2 – Sede e durata.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Imola, attualmente in Via Cosimo Morelli 8.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifiche statutarie.

L'Associazione può stabilire sedi secondarie e potrà comunque svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – Oggetto sociale.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del CTS e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione intende svolgere primariamente le seguenti attività di interesse generale:

1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo stesso art. 5 del CTS;

2) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

3) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dello stesso art. 5 del CTS.

Scopo dell'Associazione è attuare tra l'altro un'opera di valorizzazione umana, sociale e culturale a favore di minori e giovani per un approccio positivo alla condizione giovanile, anche con attenzione verso persone in difficoltà per avviare il recupero di situazioni di disagio e un aiuto concreto alla condizione giovanile-studentesca.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

1) organizzare il tempo libero degli studenti con opportune iniziative ricreative nel settore del turismo, dello sport, dell'arte e dello spettacolo;

2) organizzare altre iniziative di tipo aggregativo che possano favorire la socializzazione;

3) promuovere e organizzare iniziative di condivisione e di aiuto che possano influire in modo positivo sulla qualità della vita dei giovani e delle loro famiglie, intesa sia dal punto di vista morale, sia dal punto di vista materiale;

4) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo continuativo e prevalente dell'attività di volontariato.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio di Amministrazione, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 4 – Soci.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche, senza distinzione alcuna, che condividono le finalità dell'Associazione e che osservano una condotta di vita coerente a tali finalità.

La domanda di ammissione va formalizzata per iscritto e deve contenere:

- l'indicazione di cognome, nome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e di posta elettronica;
- la dichiarazione esplicita di accettare integralmente e senza riserve il presente Statuto, gli eventuali regolamenti vigenti e di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

In caso di domanda di ammissione da parte di un soggetto minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

La qualità di Socio si acquisisce con l'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio d'Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda, la decisione deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni motivandola. In tal caso l'aspirante Socio può presentare ricorso chiedendo che si pronunci l'Assemblea, che delibererà sulle domande non accolte in occasione della sua prima convocazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci.

I Soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, ad eccezione dei Soci minorenni che sono esclusi dall'elettorato passivo;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I Soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Ogni prestazione fornita dai Soci è a titolo gratuito.

Mc Bell

B

Art. 6 – Perdita della qualità di Socio.

La qualità di Socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza a causa del mancato versamento della quota associativa annuale, trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione; il Consiglio di Amministrazione ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del Socio viene annotato sul libro dei Soci da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del Socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, il Socio ha facoltà di proporre ricorso all'Assemblea dei Soci, che si pronuncerà sull'esclusione in occasione della sua prima convocazione. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dall'annotazione sul libro dei Soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – Volontari.

L'Associazione si avvale prevalentemente di volontari per lo svolgimento della propria attività.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari devono formalizzare per iscritto la loro disponibilità con:

- l'indicazione di cognome, nome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e di posta elettronica;
- la dichiarazione esplicita di accettare integralmente e senza riserve il presente Statuto, gli eventuali regolamenti vigenti e di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17 del CTS.

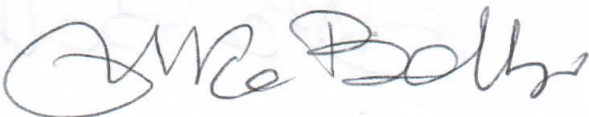
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve mantenere assicurati i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – Organi Sociali.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;

FP 

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario Generale;
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto per i Soci minorenni.

Non esistono limitazioni alla rielezione negli organi sociali.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti previsti dalla Legge (rif. art. 34 del CTS), non può essere attribuito alcun compenso, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 – Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e si riunisce in sedute ordinarie e/o straordinarie.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i Soci iscritti da almeno un mese nel libro dei Soci ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun Socio ha un voto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di altri due Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare di un verbale sottoscritto dal Presidente che presiede l'Assemblea e da un Segretario, all'uopo designato dall'Assemblea. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina un proprio Presidente.

Art. 10 – Convocazione e validità dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia, almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o ne faccia domanda motivata e sottoscritta almeno un quarto dei Soci; in quest'ultimo caso il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'avviso di convocazione deve essere affisso presso la sede ed inviato agli Associati con lettera, fax, posta elettronica o anche a mano almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

La seconda convocazione non può aver luogo prima di 24 ore dall'ora fissata per la prima convocazione.

Art. 11 – Competenze e quorum dell'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci ha le seguenti competenze inderogabili:

> in Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio dell'esercizio;

FB

Marco Beltr

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi relativi alla mancata iscrizione di aspiranti Soci o all'esclusione degli associati;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

> in Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'art. 21 di questo Statuto.

L'Assemblea di norma delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della metà più uno dei Soci presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 12 – Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dall'Assemblea dei Soci, che ne determina tempo per tempo il numero.

Possono essere membri del Consiglio di Amministrazione solo i Soci maggiorenni. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La rinuncia all'incarico deve essere comunicata per iscritto al Presidente e, se nominato, all'Organo di Controllo.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso procede alla sua sostituzione con il primo di coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle ultime procedure di nomina; qualora non ne esistano, entro 60 giorni dovrà convocare l'Assemblea dei Soci; il nominato rimane in carica per lo stesso residuo periodo del consigliere cessato.

Qualora venisse contestualmente a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Consiglio si dovrà considerare decaduto e pertanto andrà convocata l'Assemblea dei Soci per provvedere alla nuova elezione.

Alla scadenza gli Amministratori cessano dalla carica con effetto dal momento in cui è stato ricostituito il Consiglio.

Art. 13 – Operatività del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione:

- nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Generale;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- approva i regolamenti interni;
- predispone il Bilancio d'esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone ogni provvedimento da sottoporsi all'Assemblea;
- provvede a tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'ammontare della quota associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni si possono svolgere in tutto o in parte anche in modalità videoconferenza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.

Art. 14 – Presidente e Vicepresidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Presiede l'Assemblea dei Soci, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal Consiglio stesso ed esperisce gli affari correnti di ordinaria amministrazione, adotta altresì provvedimenti urgenti salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 15 – Segretario Generale.

Il Segretario Generale provvede all'ordinata tenuta ed aggiornamento dei libri di sua competenza e della contabilità dell'Associazione.

Art. 16 – Organo di controllo.

L'Associazione deve dotarsi dell'Organo di controllo, anche monocratico, qualora se ne creino le condizioni ai sensi dell'art. 30 del CTS.

L'Assemblea dei Soci determina la composizione dell'Organo di controllo ed il suo eventuale compenso.

L'incarico può essere affidato anche a persone non associate ed è comunque incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organo di controllo:

- a) controllano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione accertando il rispetto delle norme statutarie e la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali;
- b) agiscono di propria iniziativa, anche singolarmente, oppure su richiesta di uno degli organi sociali o su segnalazione di un socio;
- c) devono riunirsi almeno una volta all'anno per dare il loro parere sul bilancio consuntivo stilando apposita relazione;
- d) partecipano con pieni diritti alle adunanze dell'Assemblea;
- e) partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto;
- f) curano la tenuta del libro delle Adunanze dell'Organo di controllo.

L'Associazione deve dotarsi del revisore legale dei conti qualora se ne creino le condizioni ai sensi dell'art. 31 CTS.

Art. 17 – Libri sociali.

L'Associazione deve tenere:

[Firma] *[Firma]*

- Libro dei Soci;
- Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di altri eventuali Organi se nominati.

I primi quattro libri sono tenuti a cura del Segretario Generale.

I libri sociali sono visibili ai soci che ne facciano motivata istanza scritta con impegno a non dare diffusione pubblica di dati riguardanti le persone; ogni richiesta deve essere soddisfatta nel termine di 30 giorni; eventuali richieste di copie sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 18 – Patrimonio ed entrate.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo o causa ed ovunque dislocati;
- b. dal fondo comune, costituito con gli avanzi delle gestioni sociali, con i versamenti dei soci, nonché con elargizioni e contributi, erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche, enti privati e pubblici, dallo Stato e da organizzazioni comunitarie ed internazionali.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

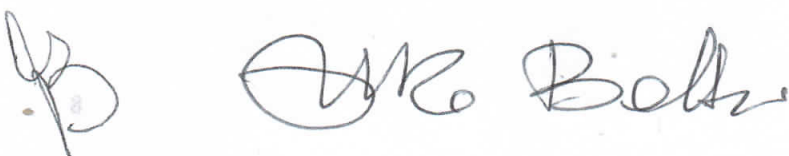
- a. quote associative;
- b. eredità e legati;
- c. versamenti liberali effettuati da coloro che sostengono l'Associazione;
- d. contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali o di altre istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f. redditi derivanti dal suo patrimonio;
- g. proventi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 CTS;
- i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento incluse, ad esempio, feste e sottoscrizioni a premi;
- j. introiti da attività diverse da quelle di cui all'art. 5, purché ad esse secondarie e strumentali e nei limiti di cui all'art. 6 CTS e successive modificazioni e integrazioni;
- k. ogni altra attività ammessa dal CTS.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale di iscrizione.

È facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali; i versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo comune.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi o a causa di morte.



Art.19 – Esercizio Sociale e Bilancio.

L'esercizio sociale e finanziario chiude il 31 agosto di ogni anno.

I documenti di bilancio devono essere redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del CTS e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

Copia della proposta di bilancio deve essere depositata presso la sede sociale contestualmente alla convocazione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

Il bilancio approvato deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (comma 7 dell'art. 13 del CTS).

Nei casi in cui ne ricorra l'obbligo, è redatto il Bilancio sociale (art. 14 del CTS).

Art. 20 – Divieto di distribuzione degli utili.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato o enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

Art. 22 – Clausola compromissoria.

Qualunque controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, tra gli Organi e i Soci oppure tra i Soci, il giudizio è deferito alla decisione di un Collegio Arbitrale formato da tre probiviri, arbitri amichevoli compositori.

I primi due saranno indicati dalle parti e il terzo nominato dall'Assemblea dei Soci, anche fra persone che non siano associate.

Il Collegio giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; il relativo lodo sarà inappellabile.

Art. 23 – Disposizioni finali di rimando.

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto nel CTS e successive modificazioni ed integrazioni, nelle altre normative vigenti in materia e nei principi generali dell'ordinamento giuridico di cui al Codice Civile.